

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER GESTIONE CASA DI RIPOSO CASA PROTETTA/
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Il giorno nei locali

TRA

l'Amministrazione comunale di _____, con sede in Via _____, N.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il __/__/__, nella qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune in Via _____, N.____

E

il sig. nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede in p.iva n. _____, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. del per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie

di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

- che lo strumento della convenzione trova fondamento negli artt. 16, 20, 26 e 28 della Legge regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e s.m.i., nel D.P.Reg. 28 maggio 1987, nel D.P.Reg. 29 giugno 1988 e nel D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, che disciplinano organizzazione, standard, autorizzazione, iscrizione all'Albo regionale e convenzionamento dei servizi socio-assistenziali;
- che la stipulazione della convenzione avviene altresì nel rispetto della **Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni**, recante disposizioni in materia di autonomie locali, nonché della vigente normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali;
- che il rapporto convenzionale è instaurato nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, efficacia, efficienza ed economicità, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, ove ne ricorrano i presupposti, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), secondo il titolo giuridico concretamente utilizzato dall'Amministrazione;
- che nei confronti delle persone anziane non autosufficienti, non adeguatamente assistibili al proprio domicilio e che necessitano di interventi integrati di natura sociale e sanitaria in ragione delle condizioni di fragilità, cronicità, disabilità, non autosufficienza o decadimento cognitivo, deve essere assicurata una presa in carico integrata, fondata sulla valutazione multidimensionale dei bisogni e sulla definizione di un progetto assistenziale individualizzato;
- che le prestazioni sociosanitarie devono essere assicurate nel rispetto dell'art. 3-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», nonché del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», con particolare riferimento all'art. 30, relativo all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti;
- che, in relazione alla natura e all'intensità del bisogno assistenziale accertato mediante valutazione multidimensionale, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali sono assicurate nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali dal Servizio sanitario regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, e dal Comune/Ambito territoriale sociale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal progetto assistenziale individualizzato;
- che l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere i relativi oneri e l'eventuale compartecipazione alla spesa devono avvenire nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), della normativa nazionale e regionale vigente e della natura delle prestazioni effettivamente erogate, ferma restando la quota di competenza del Servizio sanitario nazionale per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie poste dalla normativa a suo carico.
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio sita in via in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere e assistere, entro i limiti dell'art. 1, gli anziani e gli altri soggetti formalmente ammessi dall'Amministrazione comunale, previa valutazione del Servizio sociale professionale e adozione del competente provvedimento amministrativo. L'art. 154 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non costituisce titolo ordinario di ammissione al servizio. L'autorizzazione indica gli estremi dell'impegno di spesa, la durata presuntiva e le condizioni dell'intervento, nel rispetto del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011.

Le dimissioni ospedaliere di persone non autosufficienti prive di adeguato supporto familiare sono gestite mediante dimissione protetta e presa in carico integrata con i servizi sociali e sanitari territoriali, previa valutazione multidimensionale e definizione del progetto assistenziale individualizzato, nel rispetto del D.Lgs. 502/1992, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. L'ammissione nella struttura resta subordinata alla compatibilità del bisogno assistenziale con l'autorizzazione e gli standard della specifica tipologia.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto

all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Nei casi di urgente necessità il Comune attiva gli interventi di propria competenza con provvedimento motivato del competente organo/dirigente, nel rispetto del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e delle regole sull'assunzione degli impegni di spesa, ferma restando l'attivazione dei servizi sanitari e delle autorità competenti quando richiesta dalla situazione concreta.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportando anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Per persone con prevalenti bisogni psichiatrici, demenza o elevata complessità sociosanitaria, l'inserimento è subordinato alla valutazione multidimensionale dei servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale e alla verifica della compatibilità con l'autorizzazione della struttura e con il progetto assistenziale individualizzato, secondo la normativa sanitaria e sociosanitaria vigente.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adeguata alle esigenze degli ospiti, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, del Regolamento (CE) n. 852/2004, delle procedure di autocontrollo HACCP e della vigente normativa nazionale e regionale in materia di igiene e sicurezza alimentare;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

Casa di riposo/casa protetta

- a) un direttore coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:
 - casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali.
 - casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

- e) ausiliari servizi generali:
 - casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

- f) infermiere professionale:
 - casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
 - casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);
- g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba - casa di riposo: 1 per 50 ospiti;
 - casa protetta: 1 per 30 ospiti.
- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;
- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- j) un portinaio custode-centralinista;
- k) un medico in convenzione;
- l) un animatore in convenzione;
- m) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;
- n) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ecc...).

Comunità alloggio

Con riguardo alla tipologia Comunità alloggio per anziani ed adulti inabili siccome definita dallo standard regionale e dal regolamento-tipo per l'accoglienza di 8/10 soggetti in strutture inserite nel normale contesto abitativo (appartamenti di civile abitazione), in parte autogestite dagli stessi ospiti, ove possibile, è da prevedersi la presenza del seguente personale:

- a) 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

- b) 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;
- c) 1 ausiliario;
- d) Al personale dipendente è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente al settore e alle prestazioni svolte, con integrale assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi. Ove trovi applicazione il D.Lgs. 36/2023, devono essere rispettati anche i principi e gli obblighi di cui all'art. 11 del medesimo decreto. L'Ente fornisce, su richiesta, la documentazione comprovante la regolarità.
- e) 1 assistente sociale ad ore e/o in convenzione, qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;
- f) altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, ecc...).

L'Ente si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

Art. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7

Prescrizioni

Personale addetto agli alimenti e registro delle presenze

Il personale dell'Ente addetto alla preparazione, manipolazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti deve essere in possesso dei requisiti e della **formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare** previsti dalla normativa vigente.

L'Ente è tenuto, in particolare, ad assicurare il rispetto del **Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modificazioni e integrazioni**, con particolare riferimento alle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema **HACCP** e agli obblighi di formazione e addestramento del personale addetto alla manipolazione degli alimenti, nonché della vigente normativa nazionale e regionale in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Per il personale alimentarista operante nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione **l'art. 12 della Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5**, che ha soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, e il **Decreto dell'Assessore regionale della Salute n. 698 del 3 agosto 2022** e

successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti.

L'Ente deve assicurare che il personale interessato sia in possesso della **documentazione attestante la formazione e l'aggiornamento prescritti**, conservandola presso la struttura e rendendola disponibile, su richiesta, agli organi competenti per la vigilanza e il controllo.

L'Ente ha altresì l'obbligo di **istituire, tenere costantemente aggiornato e conservare presso la struttura un registro delle presenze giornaliere degli ospiti**, anche in formato elettronico, nel quale siano annotate almeno le generalità degli ospiti e le date di ingresso, presenza e dimissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il registro delle presenze deve essere reso disponibile, su richiesta, ai competenti uffici dell'**Amministrazione comunale**, all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente e agli altri organi cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

Gli eventuali **adempimenti e registrazioni previsti dalla normativa di pubblica sicurezza**, ove applicabili alla specifica tipologia di struttura, restano distinti dal registro delle presenze degli ospiti previsto dalla presente convenzione e devono essere assolti secondo la disciplina vigente.

Art. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente può avvalersi di volontari esclusivamente in funzione complementare e non sostitutiva del personale previsto dagli standard. Per gli Enti del Terzo settore si applicano gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, con obbligo di assicurazione contro infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi e con rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di legge. Eventuali operatori del servizio civile universale sono impiegati secondo il D.Lgs. 40/2017 e non sostituiscono il personale necessario all'erogazione del servizio.

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14

Corrispettivo del servizio

Casa di riposo/casa protetta

L'A.C., corrisponderà all'Ente per ciascun assistito una retta giornaliera di €. 10,32 e una retta mensile di €.945,62 per strutture sino a 50 posti sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture e sarà erogata al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente, la cui misura

sarà fissata annualmente dall'A.C., nel rispetto della normativa di settore, in ragione della situazione reddituale dei ricoverati, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

L'Ente è tenuto a incassare detta quota di compartecipazione al costo di mantenimento dell'utente; solleva altresì questa amministrazione da ogni responsabilità o onere conseguente al mancato introito della stessa.

Comunità alloggio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture e sarà erogata al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente, la cui misura sarà fissata annualmente dall'A.C., nel rispetto della normativa di settore, in ragione della situazione reddituale dei ricoverati, ove l'Ente sia tenuto, e da idonea dichiarazione attestante il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. 945,62 per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta per vitto per ogni giorno di effettiva presenza di €.10,32, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 15

Modalità di erogazione del corrispettivo

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'ente locale corredate dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento e di dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro e degli

obblighi previdenziali, e dovranno riportare i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

L'Ente contraente trasmette le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 1, commi 209 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando CIG e CUP nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'ente locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione, l'Amministrazione verifica la corrispondenza delle prestazioni rese e acquisisce il DURC secondo la disciplina vigente, nonché effettua le ulteriori verifiche fiscali e contributive prescritte dalla legge.

Il pagamento è subordinato, ove applicabile, alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e successive modificazioni.

La documentazione giustificativa può pervenire all'Ente locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

È fatto obbligo all'Ente contraente di rispettare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e in particolare di:

- comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale transiteranno gli importi inerenti l'esecuzione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza dalla legge.
- indicare nella fattura elettronica il CIG e, ove previsto, il CUP, secondo la disciplina vigente sulla fatturazione elettronica e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'omissione dei dati obbligatori comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza disposta dalla Legge.

Art. 16

Integrazione retta

Per gli ospiti non autosufficienti o con bisogni sociosanitari complessi, l'eventuale integrazione della retta e la ripartizione degli oneri tra quota sanitaria e quota sociale sono determinate sulla base della valutazione multidimensionale, del progetto assistenziale individualizzato, dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA), della

normativa regionale vigente e della tipologia di prestazioni effettivamente erogate. È esclusa ogni automatica imputazione al Comune di quote poste dalla legge a carico del Servizio sanitario.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un massimo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvi i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31/12/2029. È escluso il rinnovo tacito.

L'eventuale rinnovo, proroga o prosecuzione del rapporto può essere disposto esclusivamente con atto espresso e motivato, nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa vigente e dal titolo giuridico del rapporto, con particolare riferimento alla L.R. 22/1986, al D.Lgs. 117/2017 o al D.Lgs. 36/2023 ove applicabili. È escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Recesso dalla convenzione

L'Amministrazione comunale, avvalendosi degli uffici competenti, effettuerà periodicamente controlli sulla struttura, sulle prestazioni degli operatori e sulle condizioni degli ospiti, al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio.

L'A.C., nel caso in cui rilevi inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione provvederà a contestarle all'Ente contraente per iscritto.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, o nel caso di inadempienze reiterate, sarà facoltà dell'ente locale, recedere dal contratto, e richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 20

Controversie

Le parti perseguono preliminarmente la composizione bonaria delle controversie. In mancanza, la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria competente indicata all'art. 28. Il ricorso ad arbitrato è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità consentiti dalla normativa vigente e, ove applicabile, dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 21

Validità convenzione

L'efficacia della convenzione resta subordinata all'adozione e all'esecutività degli atti di competenza dell'Amministrazione e alla verifica del possesso e del mantenimento, da parte dell'Ente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'Ente produce, ove non già acquisiti d'ufficio, i documenti necessari, inclusi:

- documentazione e verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 e secondo le soglie e le modalità applicabili;
- provvedimento di autorizzazione al funzionamento e di iscrizione all'Albo regionale, sezione Anziani e pertinente tipologia (Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio), ai sensi degli artt. 26 e 28 L.R. 22/1986, del D.P.Reg. 29 giugno 1988 e del D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, nonché delle ulteriori disposizioni regionali vigenti;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 22

Protocollo di legalità

L'Ente, nella persona del suo Rappresentante legale sottoscrive, unitamente alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Art. 23

Codice di comportamento

Il personale dell'Ente, per quanto compatibile con il rapporto, osserva gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, dal codice di comportamento del Comune di Sciacca e dalle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nel PIAO dell'Ente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e della L. 190/2012.

Art. 24

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente osserva il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., assicurando valutazione dei rischi e DVR, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria ove prevista, DPI e ogni altro adempimento applicabile. Nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture con interferenze si applicano altresì gli obblighi di cooperazione, coordinamento e valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 25

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato, nell'esecuzione del servizio, tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante apposito atto, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente secondo le istruzioni del Comune, a garantirne la riservatezza e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR, con particolare riguardo alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione

Art. 26

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. Sicilia 22/1986 e s.m.i., al D.P.Reg. 28 maggio 1987, al D.P.Reg. 29 giugno 1988, al D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, alla L. 328/2000, al D.Lgs. 502/1992 e alla disciplina LEA, al D.Lgs. 117/2017 e al D.Lgs. 36/2023 ove applicabili, al D.Lgs. 267/2000, nonché al Codice civile e alle ulteriori disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 27

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 28

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di

Art. 29

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri inerenti la stipula della presente convenzione saranno a carico dell'Ente contraente.

Il Rappresentante Legale

Il Dirigente del 3° Settore